

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL  
TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE  
Approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 22 del 13.07.2022**

**SOMMARIO**

**CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

1. Oggetto
2. Definizioni
3. Finalità e principi del trattamento e sistemi di videosorveglianza
4. Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visualizzazione delle immagini
5. Sistemi integrati di videosorveglianza
6. Altri sistemi di videosorveglianza
7. Trattamento di dati da parte di soggetti esterni

**CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

8. Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza
9. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo
10. Designato al servizio di videosorveglianza
11. Amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza
12. Responsabile della Protezione dei dati
13. Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali
14. Personale autorizzato ad accedere alle apparecchiature di ripresa installate sul territorio
15. Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza
16. Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave
17. Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe e persone autorizzate all'utilizzo di "Body Cam", "Dash Cam", "Droni", "Fototrappole"
- 17 bis. Prescrizioni applicabili alle immagini provenienti da altri Enti

**CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

18. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
19. Prescrizioni da adottare per i dati trattati
20. Informazioni rese al momento della raccolta
21. Diritti dell'interessato
22. Sicurezza dei dati
23. Conclusione del trattamento dei dati
24. Limitazioni del trattamento e ai diritti dell'interessato
25. Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia
26. Disposizioni attuative e finali

**CAPO IV-TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

27. Tutela amministrativa e giurisdizionale

**CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

28. Tutela dei dati personali
29. Pubblicità del regolamento
30. Sopravvenienza di nuove disposizioni normative
31. Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento

**ALLEGATO TECNICO**

1. Allegato A

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di video sorveglianza installati nel territorio dell'Ente.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
  - 2.1. D.lgs. del 18 maggio 2018, n. 51, recante: *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio"*;
  - 2.2. Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
  - 2.3. Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
  - 2.4. Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
  - 2.5. D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni;
  - 2.6. D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
  - 2.7. Art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
  - 2.8. Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
  - 2.9. Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471;
  - 2.10. D.Lg. 23 febbraio 2009 n. 11, coordinato con Legge di conversione n. 38 del 23 aprile 2009 recante: *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*, ed in particolare dall'art. 6;
  - 2.11. "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
  - 2.12. Provvedimento in materia di "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali". emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali del 13 ottobre 2008;
  - 2.13. Deliberazioni CC n. 5 del 18/2/2013 Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 Comune di Portomaggiore, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico. A decorrere dal 01.01.2015 è stata sottoscritta Convezione S.P. 18 del 29.12.2014 e smi, relativa al conferimento all'Unione Valli e Delizie delle funzioni dello scrivente Settore Polizia Locale;
  - 2.14. Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, aggiornato, con le modifiche apportate da ultimo dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173

## Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b. per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. per "dato personale", ai sensi dell' art. 4 n.1 Reg. EU 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d. per "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- e. per "dati particolari", ai sensi dell'art. 9 Reg. EU 2016/679, i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché quelli genetici, dati biometrici (intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- f. per "dati giudiziari", dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- g. per "titolare", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- h. per "designato al servizio", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende l'attività di videosorveglianza per conto del titolare del trattamento;
- i. per "amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza", il soggetto che risponde a quanto indicato nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, pubblicato nella G. U. n. 300 del 24 dicembre 2008, e successive modificazioni intervenute con il Provvedimento del 25 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 149 del 30 giugno 2009, e sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza nonché tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura;
- j. per "autorizzati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare o dal responsabile;
- k. per "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- l. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- m. per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. per "dato anonimizzato", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- p. per "dati biometrici", ai sensi dell'art. 4 n. 14 Reg. EU 2016/679, il dato personale, ottenuto da un trattamento tecnico specifico, relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o

- comportamentali di una persona fisica, che ne consente o ne conferma l'identificazione univoca, quale l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- q. per “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
  - r. per “autenticazione informatica”, l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
  - s. per “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
  - t. per “parola chiave”, la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
  - u. per “profilo di autorizzazione”, l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
  - v. per “sistema di autorizzazione”, l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
  - w. per “videocamere fisse”, l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci.
  - x. per “videocamere mobili”, l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, comandabili tramite software forniti dal produttore (eventualmente anche tramite app per smartphone e tablet) permettono di effettuare il movimento su uno o più assi;
  - y. per “Body Cam”, telecamere portatili, indossabili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di garantire la sicurezza degli agenti che effettuano interventi;
  - z. per “Dash Cam”, piccole videocamere che vengono posizionate sulle autovetture, generalmente sul cruscotto, e in grado di registrare quello che accade all'esterno dell'abitacolo;
  - aa. per “Drone”, aeromobile a pilotaggio remoto ossia un apparecchio volante caratterizzato dall'assenza del pilota a bordo. Il suo volo è controllato dal computer a bordo del mezzo aereo oppure tramite il controllo remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in altre posizioni;
  - bb. per “fototrappole”, sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che entra nel raggio di azione di apposito sensore e viene inquadrato alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore.

### **Art. 3 – Finalità e principi del trattamento e sistemi di videosorveglianza**

1. La sicurezza rappresenta un bene primario verso cui la collettività manifesta un grande interesse e forti aspettative. Essa è declinabile sia nel concetto di ordine e sicurezza pubblica, sia in quello di sicurezza partecipata ed integrata, in cui ogni possibile strumento e ogni risorsa concorre al mantenimento di una ordinata e civile convivenza e alla vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici delle nostre città.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza nel territorio dell'Unione dei comuni Valli e Delizie gestito dal Corpo di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa dello stesso, nonché eventualmente a quella delle forze dell'ordine previa apposita regolamentazione, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Per il trattamento dei dati disciplinato dal presente regolamento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018), al Reg. Eu 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analogo tutela, oltretutto le norme in tema di tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 ed ai riferimenti normativi di cui al Capo I, art. 1 comma 2 del presente regolamento.

Le finalità che l'Unione dei comuni Valli e Delizie intende perseguire mediante il sistema di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali e dell'Unione, nonché alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni costituenti l'Unione, e da questi conferite all'Unione medesima.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante l'utilizzo di dati anonimi, oppure in modo da poter trattare tali dati mediante modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Nei locali della sede centrale della struttura di Polizia Locale sono installati monitor per la visione, eventualmente anche in diretta, in diretta delle immagini riprese dalle telecamere dislocate nel territorio dell'unione.
5. Possono essere installati anche sistemi integrati, e/o per rilevare le violazioni al codice della strada; in particolare, i sistemi integrati potranno collegare soggetti diversi agli strumenti di ripresa, che possano consentire la sorveglianza anche da parte di società specializzate (ad es. società di vigilanza) mediante collegamento ad un unico centro.
6. Le telecamere tradizionali possono essere eventualmente predisposte per analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e varchi lettura targhe connessi a black list in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo
7. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.
8. L'impianto di videosorveglianza, complessivamente inteso, è in particolare finalizzato a:
  - 8.1. *sicurezza e prevenzione:*
    - 8.1.1. profili di sicurezza urbana;
    - 8.1.2. Ordine e sicurezza pubblica;
    - 8.1.3. Prevenzione, accertamento e repressione dei reati;
    - 8.1.4. Raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
    - 8.1.5. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
    - 8.1.6. Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni accertate dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
    - 8.1.7. Monitoraggio del traffico;
    - 8.1.8. Controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale;
    - 8.1.9. Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. L'Unione dei comuni Valli e Delizie, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza, mediante l'utilizzo di fototrappole e telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa locale o nazionale concernente lo smaltimento dei rifiuti. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale.
  - 8.2. *Tutela del patrimonio:*
    - 8.2.1. Il sistema di videosorveglianza è volto inoltre alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e alle amministrazioni comunali facenti parte, ed è strumentale anche alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio suddetto;

### 8.3. *Codice della strada:*

8.3.1. Le immagini non potranno essere utilizzate, salvo quanto specificato nel capoverso, al fine della contestazione automatizzata da remoto di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada; potranno invece essere utilizzate per la contestazione non automatizzata, previa visione e segnalazione (eventualmente anche da remoto) di personale qualificato appartenente alle Forze di Polizia Statale e/o Locale. L'Ente potrà compiere accertamenti anche da remoto in forma automatizzata relativi alle violazioni al Codice della Strada con dispositivi, omologati/approvati, a ciò dedicati, che dovranno in ogni caso essere segnalati da apposita cartellonistica.

Gli strumenti utilizzati, omologati/approvati, per le finalità di cui al presente punto riprendono solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, come ad es. la tipologia di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e le riprese video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato. A tale soggetto potranno essere inviate indicazioni che gli consentano di richiedere la visione delle immagini e che comunque potranno essere visionate anche presso gli uffici competenti con le modalità indicate dall'Amministrazione; in tal caso, dovranno comunque essere oscurati o resi non riconoscibili i passeggeri ed i terzi non direttamente coinvolti nella guida ed eventualmente presenti nel veicolo.

8.4. *Supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio dell'Unione dei comuni Valli e Delizie.*

### 8.5. *Organizzazione, produttività e sicurezza lavorativa:*

8.5.1. Le immagini potranno essere utilizzate per esigenze organizzative e produttive dell'Ente, per garantire la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970 previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo della citata norma possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

9. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento devono altresì conformarsi ai seguenti principi:

Principio di necessità: non sono e non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software è configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

Principio di proporzionalità: viene evitata la rilevazione di dati in aree o la rilevazione di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo quando le altre misure di prevenzione, come i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione deve essere posta alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento, come ad esempio quando è necessario stabilire:

9.1. Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti dell'immagine;

9.2. Se sia realmente essenziale ai fini prefissati la raccolta di immagini dettagliate;

9.3. La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;

9.4. Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

9.5. La durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre limitata temporalmente).

Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, indicati ai commi 2 e 8 del presente articolo.

#### **Art. 4 – Caratteristiche tecniche degli impianti e diretta visione delle immagini**

1. L'utilizzo degli strumenti, le risorse e l'infrastruttura ICT utilizzati dall'Ente per la gestione del sistema di videosorveglianza, complessivamente inteso, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dal Capo III art. 22 del presente regolamento, nonché nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali, e comunque in conformità con i regolamenti e disciplinari interni eventualmente adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni. L'Ente deve altresì rispettare quanto previsto da A.G.I.D. (Agenzia per l'Italia Digitale) con circolare del n. 2 del 18 aprile 2017 relativa alle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, oltre alle Linee Guida A.G.I.D. nel Procurement Ict del 20/05/2020.
2. Il sistema si compone di una serie di telecamere collegate tra loro mediante rete di comunicazione riservata e comunicante con la Centrale Operativa ubicata presso la sede centrale sita nei locali dell'Unione dei comuni Valli e Delizie.
3. Nel dettaglio l'impianto risulta così strutturato:
  - 3.1. Gli impianti di videosorveglianza sono individuati dal Unione dei comuni Valli e Delizie.
  - 3.2. Presso la centrale operativa è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere in gestione alla polizia locale, procedere allo zoom (in & out) e brandeggiare i dispositivi che prevedono tale funzione.
  - 3.3. I dati personali sono ripresi attraverso il sistema di videosorveglianza installate sul territorio dell'Unione dei comuni Valli e Delizie che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente.

In fase di approvazione del presente regolamento, l'indicazione iniziale dell'ubicazione dei dispositivi di ripresa è disponibile nell'allegato A che viene approvato unitamente al presente regolamento. In caso di eventuale incremento dimensionale dell'impianto, modifica o cessazione di punti di ripresa, si procederà con atto amministrativo del competente organo, all'aggiornamento del suddetto allegato tecnico.

Eventuali impianti di videoripresa installati presso edifici scolastici sono attivi per le finalità previste al Capo I art.3 del presente regolamento, ed in ogni caso l'utilizzo degli strumenti di videoripresa presso tali strutture avvengono in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione degli stessi.
  - 3.4. In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni dalle telecamere stesse. La visione delle immagini potrà avvenire, da parte di soggetti espressamente individuati, anche da remoto tramite dispositivi mobili, appositamente configurati e protetti, e comunque nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali. Laddove ne sussistano i presupposti, il fornitore dell'applicativo utilizzato per la visione da remoto sarà nominato dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.
  - 3.5. L'impianto di videosorveglianza potrà essere implementato – conformemente alla normativa vigente al momento - mediante la connessione all'infrastruttura di dispositivi di videosorveglianza di privati cittadini che abbiano stipulato con l'Ente accordi/convenzioni, e che offrano al contempo idonee garanzie di sicurezza. In tali casi, il soggetto privato che mette a disposizione dell'Ente gli strumenti di videoripresa non avrà la visione delle immagini che invece avverrà secondo le modalità previste dal presente regolamento.
  - 3.6. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.
  - 3.7. Il sistema di videosorveglianza, posto in essere dall'Ente, può prevedere, previa apposita disciplina da condividere col DPO, l'utilizzo di sistemi di "Body Cam", "Dash Cam", "droni", "fototrappole" laddove tali strumenti siano in dotazione dell'Ente.
  - 3.8. Il grado di risoluzione delle immagini sarà variabile a seconda della finalità perseguita: la risoluzione sarà bassa, nel caso in cui le telecamere siano state installate per

verificare traffico, ingorghi, esondazioni, etc; la risoluzione sarà alta, per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana e per le ulteriori finalità intese all'accertamento di violazioni ed illeciti.

- 3.9. Le immagini video riprese, anche mediante il sistema di rilevamento targhe, potranno essere trasmesse tramite una infrastruttura di rete riservata, appositamente dedicata, alle sedi delle Forze dell'Ordine per le quali l'Unione dei comuni Valli e Delizie ha predisposto l'accesso, previa formalizzazione di protocolli d'intesa, convenzioni, accordi.

#### **Art. 5 - Sistemi integrati di videosorveglianza**

1. In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si può incrementare il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati; in tale contesto le immagini riprese potranno essere rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle Forze di Polizia.
2. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
  - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
  - b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato contitolare del trattamento ex art. 26 Reg. Eu 2016/679 o responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento comunitario, a seconda degli accordi formalizzati tra le parti e della sussistenza dei presupposti previsti da dette norme, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
  - c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, può essere reso attivo un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere resa nota agli interessati secondo le modalità indicate al Capo III, art. 20 del presente regolamento.
3. Per l'adozione di sistemi integrati di videosorveglianza di cui ai precedenti commi del presente articolo e per la regolamentazione delle modalità di interconnessione tra il sistema di videosorveglianza dell'Ente (previste dagli artt. 4 e 5 del presente Capo I), le centrali delle Forze dell'Ordine individuate e/o altri Enti Pubblici, potrà essere prevista con tali soggetti la stipula di appositi accordi/convenzioni/patti per la sicurezza.

#### **Art. 6 - Altri sistemi di videosorveglianza**

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dall'Amministrazione, dispositivi ulteriori di ripresa, come Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.), Dash Cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio), droni e fototrappole (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che entra nel raggio di azione di apposito sensore e viene inquadrato alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali e con provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018 e con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".
2. In relazione all'utilizzo di "Body Cam", "Dash Cam" e "Droni", il Comando del Corpo, qualora ne venga dotato, tiene uno specifico disciplinare interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale, con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

3. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti "Body Cam", "Dash Cam", "Droni" e "Fotrappole", avviene secondo quanto disciplinato dall'accordo contrattuale stipulato con il fornitore della strumentazione, il disciplinare ai sensi del comma precedente, specifico accordo sindacale e consultazione del Garante, ed in ogni caso in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione degli stessi.

#### **Art. 7- Trattamento di dati da parte di soggetti esterni**

I dati raccolti da personale debitamente autorizzato, secondo le modalità di cui agli artt. 4, 5, 6, possono essere trattati previ accordi specifici.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Art. 8 – Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza**

1. Il titolare del trattamento è l'Unione dei comuni Valli e Delizie in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

#### **Art. 9 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo**

1. L'Unione dei comuni Valli e Delizie nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 Reg. Eu 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.

#### **Art. 10 – Designato al servizio di videosorveglianza**

1. L'Unione dei comuni Valli e Delizie, in persona del Rappresentante legale, individua e nomina con apposito atto, quale designato/i al servizio di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti del Capo I, art. 2, comma 1, lett. h) del presente regolamento:
  - A) il Comandante della Polizia locale per le telecamere collegate alla centrale operativa;
  - B) il Dirigente del SIA cui sono assegnati i seguenti compiti:
    - b1) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi dal punto di vista tecnico ed informatico;
    - b2) gestione dei rapporti attinenti la fornitura e la manutenzione degli impianti;
    - b3) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni
  - C) gli altri dirigenti dei servizi competenti per le telecamere a tutela del patrimonio comunale/Unione o non collegate alla centrale operativa della Polizia locale. Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del comune/Unione, che può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.
2. Tale figura deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il designato al servizio procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al designato al servizio sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal designato al servizio.

6. Il designato al servizio, o persona specificatamente delegata, custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 11 – Amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza**

1. Ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, pubblicato nella G. U. n. 300 del 24 dicembre 2008, e successive modificazioni intervenute con il Provvedimento del 25 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 149 del 30 giugno 2009, l'Unione dei comuni Valli e Delizie, in persona del suo rappresentante legale, può designare e nominare con apposito atto, uno o più amministratori di sistema per la gestione dell'impianto di videosorveglianza ai sensi e per gli effetti del Capo I, art. 2, comma 1, lett. i) del presente regolamento.

Tale figura deve essere individuata dal titolare del trattamento tra i soggetti che per capacità professionale ed affidabilità, risulti idoneo a garantire la corretta gestione tecnica del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.

2. L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza designato deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti (ivi compreso il profilo della sicurezza) e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il titolare del trattamento può affidare all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza i seguenti compiti:
  - Adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per i sistemi da lui gestiti.
  - Impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici.
  - Assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda.
  - Predisporre e verificare il corretto funzionamento dei sistemi di backup centralizzati, adottando idonee procedure per la custodia delle copie di sicurezza dei dati e delle applicazioni, nonché per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, verificando periodicamente la leggibilità e l'integrità dei dati contenuti nelle copie di backup, effettuandone il ripristino.
  - Adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, atti a mantenere la completezza e l'inalterabilità dei log. Tali registrazioni dovranno avere e mantenere le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità.
  - Suggestire al Titolare del Trattamento l'adozione e l'aggiornamento delle misure di sicurezza atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
  - Provvedere alla custodia ed al controllo dei dati personali oggetto di trattamento, anche in relazione all'esperienza ed alle conoscenze acquisite sulla base del processo tecnico, della natura dei dati e delle specifiche caratteristiche del trattamento, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, adottando a tal fine preventive ed idonee misure di sicurezza.
4. In ogni caso, i compiti affidati all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza, sono analiticamente specificati con apposito atto di designazione.
5. L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
6. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dall'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza.

#### **Art. 12 - Responsabile della protezione dei dati**

1. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

### **Art. 13 - Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente oltre al Titolare o al suo delegato, al designato al servizio, all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza e alle persone autorizzate al trattamento degli stessi
2. Il titolare del trattamento su indicazione del designato al servizio designa le persone autorizzate al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale che interagiscono con tale sistema all'interno dell'Ente o che, appartenendo a corpi di Polizia Locale di altre Amministrazioni, interagiscono con tale sistema in virtù degli accordi contrattuali/convenzioni esistenti con tali Enti. Il titolare incarica, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare trattamento dei dati per le finalità indicate agli articoli precedenti.

Le persone autorizzate al trattamento devono essere nominate tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Eventuali accessi alla sala di controllo da parte di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dalla figura apicale del Comando di Polizia Locale. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata, nonché l'indicazione degli specifici compiti loro assegnati e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

3. Oltre al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere autorizzato all'accesso dei locali adibiti a centrale operativa, solo il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine. Al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali devono essere comunicate idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati.
4. Per le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, il Titolare del trattamento può provvedere secondo quanto indicato dall'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018)
5. Prima dell'utilizzo degli impianti, le persone autorizzate al trattamento devono essere istruite al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Le persone autorizzate al trattamento di cui al presente regolamento sono tenute al puntuale rispetto delle istruzioni e alla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza, eccetto le telecamere per la tutela del patrimonio non collegata alla centrale operativa della PL, è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziari ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, nonché a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia qualora sia disciplinato da accordi/protocolli specifici.

### **Art. 14 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature installate sul territorio**

1. L'accesso ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente Capo.
2. Eventuali accessi ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe da parte di persone diverse da quelle previste all'art. 13 del presente Capo devono avvenire alla presenza dei soggetti già designati e/o autorizzati.

### **Art. 15 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza**

1. Il titolare, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto).
2. Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.
3. Il soggetto cui le attività sono affidate deve:

- 3.1. Essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;
- 3.2. Ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e dal Reg. EU 2016/679 nonché dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
- 3.3. Adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;
- 3.4. Impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e allertare immediatamente il Titolare del trattamento (l'Ente) in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- 3.5. Riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. Il Comando di Polizia Locale, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, richiede ed esige dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
- 3.6. Osservare quanto previsto dall'art. 28 del Reg. Eu. 2016/679

#### **Art. 16 - Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave**

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al designato al servizio, all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza e ai soggetti autorizzati al trattamento, come indicati nei punti precedenti.
2. Le persone autorizzate al trattamento possono autonomamente variare la propria password ma in ogni caso dovranno ottemperare alle istruzioni fornite dal dall'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza ed in conformità con i regolamenti e disciplinari interni eventualmente adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni e/o l'utilizzo delle strumentazioni date in dotazione.

#### **Art. 17 - Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe e persone autorizzate all'utilizzo di "Body Cam", "Dash Cam", "Droni" e "Fototrappole"**

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche al trattamento di rilevamento targhe e/o all'acquisizione delle immagini a mezzo "Body Cam", "Dash Cam", "Droni" e "Fototrappole".

### **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 18 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - 1.1. Trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dal Titolo I Capo II del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del Reg. EU 2016/679;
  - 1.2. Raccolti, registrati in maniera esatta e tenuti aggiornati per le finalità di cui al precedente Capo I, art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; i dati saranno raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - 1.3. Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4 del presente articolo;
  - 1.4. Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

- 1.5. L'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
- 1.6. Il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi
2. Fermo tutto quanto previsto al Capo I, art. 4 comma 3.2, l'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, come anche previsto dal D.L. n. 11 del 2009 convertito in L. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta dell'Unione. La collocazione, successiva alla prima installazione, degli impianti di videosorveglianza specifici per le aree ecologiche, può essere demandata al Dirigente competente previa comunicazione avvallata dalla Giunta.
  3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo che la strumentazione informatica consente e comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme applicabili e comunque solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al Capo I, art. 3 a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare del trattamento.
  4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo potrà comportare, nei casi previsti dalla normativa vigente, l'applicazione di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari.
  5. Come previsto dalle F.A.Q. in tema di videosorveglianza emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 05/12/2020: *"le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento UE 2016/679). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.*

Come previsto dalle sopra richiamate FAQ: *"In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione".*

In ogni caso–il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, eccetto i casi di dashcam e bodycam i cui tempi di conservazione sono definiti in apposita regolamentazione, salvo deroghe espresse dell'art. 6 del D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire. Qualora vi fosse necessità, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure di accertamento da parte degli organi preposti, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.

In relazione al sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento, in conformità con quanto previsto al presente comma, i termini di conservazione delle immagini vengono indicati all'interno del documento previsto dal successivo Capo III, art. 20 comma 4.

#### **Art. 19 - Prescrizioni da adottare per i dati trattati**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza ed i monitor dai quali è possibile visionare i dati acquisiti con il sistema di rilevamento targhe sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del designato al servizio e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura, stanza, dotati di serratura, apribile solo dal Designato e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
  - 6.1. Al Designato al servizio, all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza ed alle persone autorizzate previste dagli articoli da 10, 11, 13, 14 del Capo II del presente Regolamento;
  - 6.2. Ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
  - 6.3. All'Amministratore di sistema dell'Ente ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - 6.4. All'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese;
  - 6.5. Al rappresentante legale dell'Ente, presso cui è installato l'impianto di videosorveglianza che ha acquisito e conserva le immagini, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex art 54 D.lgs. 267/2000 (TUEL).
7. Fermo quanto previsto all'art. 13 Capo II del presente regolamento, *tutti gli accessi alla visione vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli eventi e degli accessi" (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:*
  - 7.1. La data e l'ora d'accesso e di uscita;
  - 7.2. L'identificazione del terzo autorizzato;
  - 7.3. I dati per i quali viene svolto l'accesso;
  - 7.4. Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
  - 7.5. Le eventuali osservazioni della persona autorizzata al trattamento;
  - 7.6. Se il registro è di tipo cartaceo, lo stesso dovrà contenere la sottoscrizione del soggetto autorizzato alla visione. Nel caso di registro informatico l'accesso potrà avvenire a mezzo di credenziali univoche concesse ad ogni singolo autorizzato e la registrazione dell'accesso potrà avvenire tramite la registrazione delle operazioni su apposito file di log opportunamente protetto.
8. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
9. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

#### **Art. 20 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. L'Unione dei comuni Valli e Delizie, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. EU 2016/679 e dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché da quanto indicato nelle successive norme e provvedimenti emanati dalle autorità competenti in materia, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente, espone un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, nonché il richiamo all'art. 13 del Reg. EU 2016/679 secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza e quindi a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.
 

Il supporto con l'informativa:

  - 1.1. Deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera
  - 1.2. Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile anche in orario notturno;
  - 1.3. Deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

2. In presenza di più strumenti di videoripresa, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Presso i locali dell'Ente e/o sul sito internet dello stesso, viene resa disponibile un'informativa estesa sul trattamento di videosorveglianza, redatta ex art. 13 Reg. EU 2016/679.

#### **Art. 21 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, nel rispetto di quanto previsto dalle norme poste a tutela dei dati personali quali il Reg. EU 2016/679, il D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/2018, nonché nel rispetto comunque di quanto previsto dalla Legge 241/1990 in tema di accesso agli atti, ha diritto:
  - 1.1. Di chiedere in ogni momento all'intestato Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione
  - 1.2. Di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e può opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
  - 1.3. Di esercitare i diritti, in tema di accesso agli atti, contemplati dalla L. 241/1990, nelle modalità ivi previste.
  - 1.4. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti può essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O.) designato. Tale istanza deve essere corredata di ogni informazione e documentazione utile a dimostrare il legittimo interesse del richiedente e a consentire il reperimento delle immagini in questione e dovrà, come minimo, contenere:
    - data e orario, sufficientemente preciso della possibile ripresa;
    - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
    - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
    - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
    - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
    - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato;
    - ogni altra indicazione volta a dimostrare il legittimo interesse del richiedente.
2. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Reg. EU 2016/679, per le richieste di cui all' art. 21, comma 1.1 di cui al presente Capo, le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da n. 15 a 22 e n. 34 della medesima norma comunitaria sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
  - a. addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
  - b. rifiutare di soddisfare la richiesta.  
Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.
6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare del trattamento o al responsabile della protezione dati (R.P.D / D.P.O.) secondo le modalità previste dall'art. 12 commi 3 e 4 di cui al Reg. EU 2016/679.

7. Nel caso l'interessato venga autorizzato alla visione delle immagini per l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, lo stesso potrà visionare le immagini secondo le modalità previste dall'art. 13 Capo II del presente regolamento ed in ogni caso sotto la supervisione di personale autorizzato ai sensi di tale articolo. La supervisione da parte di tali soggetti non è richiesta nei seguenti casi:
  - accesso alle immagini, da parte dell'interessato, accompagnato da personale di forza di polizia;
  - esibizione, da parte dell'interessato, di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che motivi l'accesso alle immagini senza la necessità di supervisione.
 L'accesso sarà in ogni caso registrato ai sensi del Capo III, art.19 comma 7 del presente regolamento.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
9. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione a indagini dell'Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o da organi di Polizia Locale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Designato al Servizio di videosorveglianza di cui all'art. 10 Capo II del presente regolamento.
10. È consentito solo dall'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
11. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.
12. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
13. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
14. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
15. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

#### **Art. 22 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente Capo III, artt. 18 e 19 e dovranno essere trattati nel rispetto delle indicazioni fornite dall'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza e comunque in conformità con i regolamenti e disciplinari interni eventualmente adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni e/o l'utilizzo delle strumentazioni date in dotazione.  
Presso la sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono visualizzabili i dati e le immagini registrate, possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate indicate agli artt. 10, 11, 13, 14 del Capo II del presente regolamento secondo le modalità ivi indicate.
2. Il sistema installato adotta le misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale delle informazioni, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza. Tali misure di sicurezza devono essere adottate anche in caso di aggiornamento del sistema.

3. Fermo quanto indicato dall'art. 19 del presente Capo, il titolare del trattamento prevede una serie di condotte da porre in essere al fine di minimizzare il rischio del trattamento del dato. Tali misure tecniche ed organizzative, attengono alla sicurezza fisica del dato, sono volte a prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori e riguardano anche comportamenti da tenere per garantire la sicurezza informatica del dato. Tali misure sono volte anche a consapevolizzare i soggetti deputati al trattamento del dato.
4. I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema sono posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
  - 4.1. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti indicati agli art. 10 e 13 del Capo II del presente regolamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza;
  - 4.2. Eventuali altre informazioni di cui questi vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti di memorizzazione (CD/DVD/HD/SD o altri) devono essere custoditi in maniera sicura e accessibili al solo Designato al servizio o alle persone autorizzate al trattamento.
  - 4.3. La cancellazione dei dati avviene con modalità sicure tali da rendere irrecoverabile il dato ed impedirne la disponibilità ad alcun soggetto, anche mediante sovra-registrazione, così come indicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con Provvedimento del 13 novembre 2007 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali" e con provvedimento dello stesso Garante del 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza.

#### **Art. 23 - Conclusione del trattamento dei dati**

1. In caso di conclusione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, e dall'art 2 della direttiva polizia relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

#### **Art. 24 – Limitazioni del trattamento e ai diritti dell'interessato**

1. La limitazione del trattamento è disciplinata dall'art. 18 del Reg. E.U 2016/679.
2. La limitazione ai diritti dell'interessato è disciplinata dall'art. 2 undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

#### **Art. 25 – Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale la persona autorizzata al trattamento di videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 Capo III, l'autorizzato al trattamento procederà agli ingrandimenti delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse immagini su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori di Polizia Giudiziaria.
5. I trattamenti di dati personali da parte del Corpo di Polizia Locale effettuati per le finalità di polizia giudiziaria, quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati non sono disciplinati dal presente regolamento ma sono disciplinati **dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15 "Regolamento a norma**

*dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2018) e dal **D.lgs. del 18 maggio 2018, n. 51**, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio".*

#### **Art. 26 - Disposizioni attuative e finali**

1. Compete all'Unione dei comuni Valli e Delizie l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
2. L'elenco dei punti di ripresa è disponibile nell'allegato A al presente regolamento conservato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale dell'Ente e/o pubblicato sul sito Internet dell'Ente.
3. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 2 ter, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.
4. I contenuti del presente regolamento e dei relativi allegati devono essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

### **CAPO IV**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 27 – Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 oltre che agli artt. 77 e seguenti del GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, dagli artt. 37 e seguenti della direttiva polizia relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al servizio, così come individuato dal precedente Capo II art. 10.

### **CAPO V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 28 - Tutela dei dati personali**

1. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 29 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

#### **Art. 30 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.
2. In tali casi si applica la normativa sovraordinata. L'Ente potrà in ogni caso provvedere ad aggiornare il presente regolamento per renderlo maggiormente conforme alle eventuali disposizioni normative intervenute.

**Art. 31 - Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta eseguibilità della deliberazione che lo approva.
2. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio comunale e dell'Unione dovranno essere immediatamente recepiti.
3. In ottemperanza a quanto previsto al Capo II art. 9, laddove ne sussistano i presupposti, il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo ai sensi dell'art. 35 Reg. EU 2016/679.

**1) Comune di Argenta - telecamere impianto storico**

Nome Telecamera	Ubicazione			tipologia
	Comune	Frazione	Via/Piazza	
ARG001	Argenta	Argenta	Sede Municipio	indoor
ARG003	Argenta	Argenta	Centro Culturale Mercato	indoor
ARG007	Argenta	Argenta	Sede Urbanistica	indoor
ARG010	Argenta	Argenta	Sede Polizia Municipale	indoor
BAN001	Argenta	Bando	incrocio Via Fiorana/Argine Marino	outdoor
CON001	Argenta	Consandolo	incrocio Via Bergamini Roda/SP68	outdoor
SNB001	Argenta	San Biagio	incrocio Via Amendola/Piazza L. Ariosto	outdoor
FIL001	Argenta	Filo	incrocio Via O. Pisana/8 Settembre 1944	outdoor
ANI001	Argenta	Anita	incrocio Via Valle Umana/Madonna del Bosco	outdoor
LNG001	Argenta	Longastrino	incrocio Via Valletta/Molinetto	outdoor
CAM001	Argenta	Campotto	incrocio Via Cardinala/Garda Menata	outdoor
BOC001	Argenta	Boccaleone	incrocio Via Adriatica/Pozze Androna	outdoor
BNV001	Argenta	Benvignante	incrocio Via Nazionale/Strada delle Lame	outdoor
SMC001	Argenta	S.M. Codifiume	incrocio Via Imperiale/Fascinata	outdoor
SNC001	Argenta	San Nicolò	incrocio Via Zenzalino/Nazionale	outdoor
TRG001	Argenta	Traghetto	incrocio Strada Imperiale/Valetta	outdoor
OSM001	Argenta	Ospital Monacale	incrocio Via Zenzalini/via Della Chiesa	outdoor
ARG012	Argenta	Argenta	Esterno Sede Polizia Municipale	outdoor
ARG013	Argenta	Argenta	Esterno Sede Polizia Municipale	outdoor
ARG014	Argenta	Argenta	Esterno Sede Polizia Municipale	outdoor
ARG002	Argenta	Argenta	incrocio Via Matteotti/18 Aprile 1945	outdoor dome
ARG004	Argenta	Argenta	incrocio Via Matteotti/Viale Roiti	outdoor dome
ARG006	Argenta	Argenta	incrocio Via Mazzini/Piazza Garibaldi	outdoor dome
ARG005	Argenta	Argenta	incrocio Piazza Mazzini/Via Don Minzoni	outdoor dome
PORT001	Argenta		portatile ubicazione individuata con presa d'atto Giunta Comunale	outdoor dome

**2) Comune di Argenta - telecamere impianto recente**

Punto 1)	Argenta	Argenta	incrocio S.P. 48 - via Ancona	dome/lett. targa
Punto 2)	Argenta	Argenta	incrocio S.P. 48 - via Del Fitto	dome/lett. targa
Punto 4)	Argenta	Argenta	incrocio Nervi - Mampiglia Olmo	dome/lett. targa
Punto 5)	Argenta	Argenta	incrocio Nervi - Pioppa Storta	dome/lett. targa
Punto 7)	Argenta	Consandolo	S.P. 68 - P.L. FER Bologna-Portomaggiore	dome/lett. targa
Punto 8)	Argenta	Argenta	incrocio S.S. 16 - S.P. 38 – Circonvallazione	dome/lett. targa
Punto 9)	Argenta	San Biagio	incrocio S.S. 16 - S.P. 10	dome/lett. targa
Punto 10)	Argenta	Case Selvatiche	incrocio S.P. 10 - via Porto Vallone	dome/lett. targa
Punto 11)	Argenta	Menate	incrocio S.P. 10 - via Fossa Menate	dome/lett. targa
Punto 12)	Argenta	Anita	incrocio S.P. 10 - via Madonna del Bosco	dome/lett. targa
Punto 13)	Argenta	Anita	incrocio Valle Umana - strada Collettore	dome/lett. targa
Punto 14)	Argenta	La Fiorana	incrocio Fiorana - Argine Pioppa - Oca Campazzo	dome/lett. targa
Punto 15)	Argenta	Bando	incrocio S.P. 48 – Morona	dome/lett. targa
Punto 16)	Argenta	Traghetto	incrocio S.P. 7 - strada della Boaria	dome/lett. targa
Punto 17)	Argenta	S.M. Codifiume	incrocio S.P. 25 - Fascinata – Minozzi	dome/lett. targa
Punto 19)	Argenta	San Nicolò	incrocio S.P. 65 - S.P. 37	dome/lett. targa
Punto 20)	Argenta	San Nicolò	incrocio S.P. 65 - S.P. 7	dome/lett. targa
Punto 21)	Argenta	Ospital Monacale	incrocio S.P. 7 - via Giovanni XXIII	dome/lett. targa
Punto 22)	Argenta	Benvignante	incrocio S.P. 65 - strada delle Lame	dome/lett. targa
Punto 23)	Argenta	Campotto	incrocio S.P. 38 - Bastia Ponente - Bastia Levante	dome/lett. targa
Punto 24)	Argenta	Campotto	S.P. 38 fronte Chiesa	dome/lett. targa

**3) Comune di Portomaggiore**

Sito 21	Portomaggiore	Portomaggiore	Piazza Verdi	outdoor
Sito 20	Portomaggiore	Portomaggiore	Incrocio Via Bernagozzi/Corso Emanuele II	outdoor
PMG003	Portomaggiore	Portomaggiore	Piazza Umberto I (Piazza Municipio)	outdoor

PMG004	Portomaggiore	Portomaggiore	Piazza Giovanni XXIII/Dante Alighieri	outdoor dome
Sito 1	Portomaggiore	Portoverrara	Rotatoria	dome/lett. targa
Sito 2	Portomaggiore	Ripapersico	Strada Comunale per Consandolo (ex SP 68)	dome/lett. targa
Sito 3	Portomaggiore	Portorotta	Strada Provinciale SP 3	dome/lett. targa
Sito 4	Portomaggiore	Quartiere	Delegazione Quartiere Via Quartiere Runco	dome/lett. targa
Sito 5	Portomaggiore	Runco	Impianto semaforico SP 29	dome/lett. targa
Sito 6	Portomaggiore	Gambulaga	Scuola Materna - Via Gambulaga Masi	dome/lett. targa
Sito 7	Portomaggiore	Maiero	SP 68 portale a bandiera	dome/lett. targa
Sito 8	Portomaggiore	Sandolo	Delgazione via Sandolo Gambulaga	dome/lett. targa
Sito 9	Portomaggiore	Ripapersico - Bretella	Rotatoria sud SP 68	dome/lett. targa
Sito 9 bis	Portomaggiore	Ripapersico - Bretella	Rotatoria sud SP 68 - Via Monellina	dome
Sito 10	Portomaggiore	Portomaggiore	Tigotà - Via Ferrara nei pressi rotatoria	dome/lett. targa
Sito 11	Portomaggiore	Ripapersico	Persico - Ingresso zona ind.	dome/lett. targa
Sito 12	Portomaggiore	Ripapersico	Persico - zona ind.	dome
PMG006	Portomaggiore	Portomaggiore	Esterno Distaccamento Polizia Municipale	outdoor
PMG007	Portomaggiore	Portomaggiore	Esterno Distaccamento Polizia Municipale	outdoor
PMG008	Portomaggiore	Portomaggiore	Esterno Distaccamento Polizia Municipale	outdoor

#### 4) Comune di Ostellato

Ostellato 3	Ostellato	Ostellato	Via Marcallo X Via Govoni	outdoor
Ostellato 21	Ostellato	Rovereto	Cimitero Rovereto	outdoor
Ostellato 22	Ostellato	Rovereto	Cimitero Rovereto	outdoor
Ostellato 6	Ostellato	Ostellato	Stradello Croce/Aliper	dome
Ostellato 8	Ostellato	Ostellato	Via G.Garibaldi	dome
Ostellato 7	Ostellato	Ostellato	Via Isacchina X Via Giusberti	dome
Ostellato 4	Ostellato	Ostellato	Via Mezzano	dome
Ostellato 9bis	Ostellato	Ostellato	Via XX Settembre Sottopasso	dome
Ostellato 1	Ostellato	San Giovanni	SP1	dome
Ostellato 2	Ostellato	San Giovanni	SP1	dome
Ostellato 5	Ostellato	Ostellato	Via Pioppa	dome
Ostellato 9	Ostellato	Dogato	SP68 Via Ferrara	dome
Ostellato 10	Ostellato	Dogato	SP68 Via Ferrara /Strada Imola	dome
Ostellato 11	Ostellato	Dogato	Strada Bordocchia	dome
Ostellato 12	Ostellato	Rovereto	Via Chiesa	dome
Ostellato 13	Ostellato	Rovereto	Via Stagnane	dome
Ostellato 14	Ostellato	Rovereto	Via Manzolli	dome
Ostellato 15	Ostellato	Rovereto	Via Ferrara/Via Picasso	dome
Ostellato	Ostellato	Rovereto	SP1 Via Ferrara	dome
Ostellato 16	Ostellato	Medelana	SP23 Strada Po Volano/Via Matrana	dome
Ostellato 17	Ostellato	Medelana	SP23 - Strada Po Volano/Via Azzi	dome
Ostellato 18	Ostellato	Medelana	Strada Coramina	dome
Ostellato 19	Ostellato	Medelana	Strada Zerbinata	dome
Ostellato 20	Ostellato	Medelana	Via Cavallotti	dome
Ostellato 101	Ostellato		Zona Sipro Via Buonarroti	dome
Ostellato 102	Ostellato		Zona Sipro Via Giotto	dome
Sito 201	Ostellato	Libolla	via Cavalieri	outdoor
Sito 202	Ostellato	Libolla	via Casematte - CoCerIt	outdoor
Sito 203	Ostellato	Libolla	Via Cà Sandrino	outdoor
Sito 204	Ostellato	Libolla	Incrocio Marcallo - Casematte	outdoor